



**COMUNE DI FABRIANO**  
**Provincia di Ancona**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DEL PIANO GENERALE DEGLI  
IMPIANTI PUBBLICITARI**

# INDICE

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1 Quadro normativo di riferimento*

*Articolo 2 Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari*

*Articolo 3 Definizioni generali*

*Articolo 4 Zonizzazione*

*Articolo 5 Caratteristiche e norme tecniche*

*Articolo 6 Disciplina di inserimento impianti*

*Articolo 7 Limitazioni e divieti*

*Articolo 8 Vigilanza*

*Articolo 9 Sanzioni*

## CAPO II – AUTORIZZAZIONI

*Articolo 10 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di tipo permanente*

*Articolo 11 Rilascio dell'autorizzazione di tipo permanente*

*Articolo 12 Interventi di sostituzione e/o modifica*

*Articolo 13 Termini di validità delle autorizzazioni permanenti*

*Articolo 14 Procedure per il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione permanente*

*Articolo 15 Obblighi del titolare dell'autorizzazione permanente*

*Articolo 16 Installazione su aree di proprietà comunale*

*Articolo 17 Autorizzazioni per impianti temporanei ed altri casi particolari*

*Articolo 18 Rilascio dell'autorizzazione di tipo temporaneo*

*Articolo 19 Casi in cui non si rilascia l'autorizzazione*

*Articolo 20 Termini di validità delle autorizzazioni temporanee e manifestazioni di interesse sociale, culturale, turistico e sportivo per la città*

*Articolo 21 Insegne precarie*

*Articolo 22 Obblighi del titolare dell'autorizzazione temporanea*

*Articolo 23 Decadenza delle autorizzazioni di ogni genere*

## CAPO III - PUBBLICITA' PERMANENTE

*Articolo 24 Tipologie di impianti consentiti*

*Articolo 25 Collocazione dei mezzi pubblicitari luminosi*

*Articolo 26 Indicatori direzionali e preinsegne*

*Articolo 27 Pubblicità sugli edifici*

*Articolo 28 Pubblicità sulle transenne parapetonali*

*Articolo 29 Pubblicità su terreni agricoli*

*Articolo 30 Pubblicità ed arredo urbano*

*Articolo 31 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali*

*Articolo 32 Mezzi pubblicitari gonfiabili*

*Articolo 33 Pubblicità nei cantieri*

*Articolo 34 Termini di validità dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili*

## CAPO IV - PUBBLICITA' TEMPORANEA

*Articolo 35 Tipologie di impianti consentiti*

*Articolo 36 Pubblicità fonica itinerante*

*Articolo 37 Volantini*

*Articolo 38 Pubblicità itinerante su veicoli*

*Articolo 39 Pubblicità dinamica*

*Articolo 40 Installazioni pubblicitarie inerenti strutture di vendita*

*Articolo 41 Pubblicità temporanea sulle transenne parapetonali*

*Articolo 42 Modalità di apposizione*

## CAPO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

*Articolo 43 Quantità*

*Articolo 44 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione*

*Articolo 45 Identificazione*

*Articolo 46 Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio*

*Articolo 47 Affissione manifesti istituzionali*

*Articolo 48 Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali*

*Articolo 49 Affissione manifesti commerciali*

*Articolo 50 Affidamento a privati dell'espletamento materiale del servizio*

*Articolo 51 Impianti privati per le affissioni dirette*

*Articolo 52 Impianti pubblici concessi in uso a privati*

## **CAPO VI - INSEGNE D'ESERCIZIO ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

*Articolo 53 Campo di applicazione*

*Articolo 54 Finalità ed obiettivi*

*Articolo 55 Caratteristiche e norme tecniche*

*Articolo 56 Disciplina di installazione delle insegne*

*Articolo 57 Targhe*

*Articolo 58 Tende pubblicitarie*

*Articolo 59 Totem o Trespoli polifacciali*

*Articolo 60 Bacheche*

*Articolo 61 Pre-insegne e/o frecce*

*Articolo 62 Cartelloni pubblicitari*

*Articolo 63 Cartelli a messaggio variabile*

*Articolo 64 Stendardi*

*Articolo 65 Installazioni, obblighi, vigilanza e sanzioni*

## **CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

*Articolo 66 Norme transitorie*

*Articolo 67 Prescrizioni relative agli impianti esistenti*

*Articolo 68 Entrata in vigore*

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Quadro normativo di riferimento**

1. Le norme contenute nel presente Regolamento integrano le norme del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e successive modifiche ed integrazioni.
2. Costituiscono norme di rinvio del presente Regolamento:
  - D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada);
  - D.P.R.16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
  - D.Lgs. 10/09/1993 n. 360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
  - D.P.R.16/09/1996 n. 610;
  - L. 7/12/1999 n. 472;
  - D. Lgs. 15/11/1993 n. 507;
  - D.Lgs. n. 42/2004 (Codice Urbani);
  - Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
  - Regolamento di disciplina della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
  - Zonizzazione del PRG vigente.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari**

1. Il Regolamento di attuazione del piano generale degli Impianti Pubblicitari (d'ora in avanti semplicemente denominato Regolamento) nel rispetto della vigente normativa, disciplina la tipologia, le dimensioni e la grafica degli impianti pubblicitari (siano essi destinati a supportare la pubblicità esterna privata che le pubbliche affissioni) e delle insegne d'esercizio dell'intero territorio comunale.
2. Il Regolamento inoltre disciplina, solo all'interno della delimitazione del centro abitato, il posizionamento degli impianti pubblicitari mediante l'individuazione delle deroghe al Codice della Strada.
3. Per quanto riguarda i vincoli di tipo ambientale, naturalistico e/o storico e artistico si fa riferimento alla cartografia della zonizzazione riportata nel PRG vigente approvato con D.P.G.R. e ss. mm. ii. n. 5059 del 5/7/1990 e D.C.C n° 33 del 07/03/2007.
4. Qualora avvengano variazioni alle delimitazioni dei centri abitati o di variazione dei vincoli riportati, il Regolamento ne recepisce le modifiche variando le cartografie allegate.
5. Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Regolamento i segnali turistici e di territorio ex art.134 del DPR 16.12.1992 n.495 (regolamento di attuazione del codice della strada), purché conformi alle caratteristiche richiamate nella risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 aprile 1996.

### **Articolo 3**

#### **Definizioni generali**

1. Il Regolamento di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari disciplina l'installazione degli impianti suddividendoli in:
  - Impianti di Pubblica Affissione (PA) ovvero gli impianti di proprietà comunale atti a supportare

comunicazione, affissa mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, priva di rilevanza economica, di natura sociale o istituzionale (PAI) o da destinare alle affissioni di carattere commerciale (PAC);

- Impianti di Pubblicità Esterna (PE) ordinaria ovvero gli impianti a carattere permanente o temporaneo, di proprietà privata, destinati alla pubblicità esposta anche mediante supporti realizzati in materiale di qualsiasi natura;
  - Impianti di Affissione Diretta (AD) ovvero gli impianti sui quali vengono esposte comunicazioni di tipo commerciale, affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, da attribuire a soggetti privati;
  - Insegne d'esercizio ovvero impianti di proprietà privata, installati nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, realizzati e supportati con materiale di qualsiasi natura.
2. Si intende per installazione pubblicitaria permanente qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse, vincolate al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno.
  3. Si intende per installazione pubblicitaria temporanea qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture mobili installate per una durata non superiore a tre mesi.

#### **Articolo 4** **Zonizzazione**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il territorio comunale è suddiviso secondo la zonizzazione del PRG vigente, in 3 ambiti, classificati secondo il D.M. n. 1444/1968, come segue :

AMBITO 1): Zona territoriale omogenea "A" - Centro Storico del capoluogo e delle frazioni

AMBITO 2): Zone territoriali omogenee di tipo "B", "C", "D" ed "F" del Capoluogo e delle frazioni

AMBITO 3): Zona territoriale omogenea di tipo "E" agricola.

#### **Articolo 5** **Caratteristiche e norme tecniche**

1. Tutti gli impianti per la pubblica affissione devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo **verniciato con tinta ferro micacea**, in colore grigio antracite RAL7016 previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica;
  - le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata;
  - le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, devono essere realizzati con materiali non deperibili; le strutture di sostegno e di fondazione, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
  3. I mezzi pubblicitari non possono avere forma di disco e di triangolo in modo da non generare confusione con la segnaletica stradale.
  4. I cartelli e gli altri mezzi luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).
  5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti nell'ambito 3), lungo, o in prossimità delle strade dove non è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescritto dall'art. 50 del D.P.R.495/92, aggiornato con D.P.R. 610/96 e dall'art. 23 del Codice della Strada.

6. La pubblicità su ponteggi di cantiere ed altre strutture di servizio e di pertinenza, devono avere la caratteristica di impianto di pubblicità, possono essere luminosi sia per luce propria o per luce indiretta, si possono identificare come gigantografia su tela quando le dimensioni superano il 50% del prospetto dell'edificio su cui insistono.

7. Nei cantieri edili non è consentita l'affissione pubblicitaria direttamente sulle recinzioni, siano esse realizzate con steccati o lamiere ondulate; l'affissione è consentita solamente su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice, poste in opera in sicurezza e collocate in modo ordinato.

8. Nelle rotatorie oggetto di sponsorizzazione possono essere collocati cartelli pubblicitari (di varia natura), in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia e tramite stipula di apposita convenzione con il Comune ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

## **Articolo 6**

### **Disciplina di inserimento impianti**

1. ***Distanze:*** l'installazione degli impianti pubblicitari all'interno degli ambiti 1) e 2) sarà disciplinata dall'Abaco delle distanze (parte operativa del ***piano generale degli impianti pubblicitari***); per tutto l'ambito 3) valgono le prescrizioni del Codice della Strada.

2. L'Amministrazione può consentire l'esecuzione di progetti particolareggiati interessanti specifiche porzioni del territorio. Tali progetti devono essere sempre realizzati in conformità ad un unico progetto coerente con le caratteristiche prescritte all'art. 5.

## **Articolo 7**

### **Limitazioni e divieti**

1. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico - ambientale l'installazione degli impianti pubblicitari è subordinata alla verifica di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 42/2004 (Codice Urbani).

2. L'installazione di impianti pubblicitari e di insegne di esercizio è vietata su:

- edifici di interesse pubblico e loro aree di pertinenza, quali ospedali, scuole, chiese, parchi, giardini, aree cimiteriali;
- edifici vincolati in base agli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 42/2004.

3. Per gli edifici meritevoli di tutela elencati nelle N.T.A. del P.R.G. vigente, la collocazione è subordinata al rilascio del nulla osta da parte della competente Soprintendenza della Regione Marche.

4. Nell'ambito 1) del presente Regolamento, il Comune si riserva la facoltà di collocare appositi pannelli su dette strutture, ove è consentita esclusivamente l'affissione di messaggi a carattere istituzionale.

5. Gli spazi di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissionale obbligatoria.

6. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate, dovuti da parte dei concessionari di suolo pubblico.

7. L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale, evitando che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.

8. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo, attraversamenti pedonali.

9. Gli impianti posti diagonalmente rispetto all'asse stradale devono rispettare le prescrizioni più restrittive previste nell'Abaco delle distanze.

10. Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni, di larghezza non inferiore a mt. 1,5 (Art.23 D. Lgs. 285/92 – Nuovo Codice della Strada).

11. Gli impianti posti in aderenza ad un muro devono essere posizionati in modo da risultare il più vicino possibile al muro stesso, fatte salve le esigenze tecnico-costruttive (Art.51 comma 3 - D.P.R. 495/92 - Regolamento di attuazione del Codice della strada).

12. Le insegne a bandiera non possono essere poste dove non è presente il marciapiede, la loro sporgenza dal muro deve

essere inferiore di almeno un quarto della larghezza del marciapiede stesso. Non possono essere comunque poste ad un'altezza inferiore a mt.2,50.

E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 8.

13. Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere, sui muri di cinta e nella fascia di rispetto cimiteriale.

14. La collocazione è vietata su parapetti di balconi, sui ponti e sottoponti, nei sovrappassi pedonali, nei cavalcavia e le loro rampe, sull'alberatura pubblica, sui pali della luce, sui semafori, nei porticati pubblici e sui segnali stradali.

15. E' vietata l'apposizione di impianti pubblicitari e/o insegne poste su suolo privato o su recinzioni, aggettanti su suolo pubblico.

16. Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere, su edifici anche se non vincolati ai sensi del D. Lgs.42/2004.

17. E' vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere e/o affiggere pubblicità su cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, Telecom, ecc.).

Non è consentito utilizzare come supporti pubblicitari: fioriere, panchine, cestini.

Vanno altresì rispettate le limitazioni ed i divieti per le singole tipologie di impianti indicati dal presente Regolamento.

18. E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari sia a carattere temporaneo che permanente (carrelli scarrabili, furgoni con pubblicità, supporti mobili, ecc.).

19. Ai sensi del comma 4 lettera e) dell'art. 27 del P.P.A.R. nella fascia di rispetto integrale dei Nuclei Storici, come riportato nella cartografia del P.R.G. vigente, è vietata la collocazione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo.

20. Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di cui al Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

## **Articolo 8**

### **Vigilanza**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sullo stato di conservazione nonché sulla buona manutenzione dei cartelli e altri mezzi oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse, i funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni e gli agenti di Polizia Municipale, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni ai sensi del presente regolamento comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime, con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni, riportati in apposito verbale.

2. Il responsabile del procedimento con il verbale di cui al comma che precede, può disporre la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi ivi facendone espressa menzione e stabilendo il relativo termine. In caso di inottemperanza nel termine fissato si procede d'ufficio alla rimozione, addebitando ai responsabili le spese sostenute, ferma restando la possibilità di effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

1. L'esposizione di un mezzo pubblicitario non preventivamente autorizzato costituisce una

violazione al regolamento comunale, punibile con le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 del D. L.gs. 507/93.

2. E' da considerare violazione di carattere tributario l'esposizione di pubblicità non dichiarata cui consegue l'applicazione delle sanzioni tributarie di cui all'art. 23 D. L.gs. 507/93.

3. Sono vietate e comunque considerate abusive le affissioni effettuate da terzi sugli impianti riservati al Servizio delle pubbliche affissioni comunali.

## **CAPO II – AUTORIZZAZIONI**

### **Articolo 10**

#### **Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di tipo permanente**

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune e corrispondere i diritti di istruttoria nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale in relazione alla diversa tipologia di impianto.

2. La domanda in bollo, da compilarsi da parte dell'interessato sugli appositi moduli disponibili presso gli uffici comunali e/o scaricabili dal Sito Comune [www.piazzalta.it](http://www.piazzalta.it) nella sezione modulistica, la quale deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità del richiedente, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale, un recapito telefonico e dichiarazione dell'attività autorizzata con relativa ragione sociale;
- strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione;
- nel caso di mezzi pubblicitari luminosi o illuminati, è necessario produrre apposita certificazione di conformità dell'impianto ai sensi della Legge n. 192/2005 sulla sicurezza degli impianti;
- la ragione sociale e la sede legale della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.

3. L'istanza deve essere presentata al Settore Assetto del Territorio "Servizio Edilizia Privata" del Comune, corredata dai seguenti documenti:

- a) relazione tecnica descrittiva del manufatto richiesto, fotomontaggio, planimetria del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dell'eventuale supporto e della qualità della luce emessa;
- b) progetto in duplice copia del manufatto richiesto, completo di sezione, in scala adeguata;
- c) documentazione grafica e fotografica che illustri lo stato dei luoghi, ove il mezzo pubblicitario verrà collocato, con individuazione dei fabbricati limitrofi e il contesto urbano: le fotografie dovranno avere il formato minimo cm. 9 x cm. 12;
- d) attestazione del pagamento dei diritti di segreteria;
- e) auto dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'art. 53 comma 3 del D.P.R. 495/92 nella quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Tale certificazione può essere sostituita da relazione asseverata da Tecnico professionista incaricato;
- f) nel caso di strutture fisse al suolo: indicare l'ubicazione esatta del manufatto nello stralcio di PRG e rappresentare graficamente l'esatta collocazione dell'impianto, con riportate le distanze da almeno due punti noti, riscontrabili in cartografia, con indicate le distanze dagli altri impianti pubblicitari e dalle reti viarie;
- g) nel caso in cui il richiedente voglia installare un mezzo pubblicitario sulla proprietà privata di un altro soggetto, l'istante deve presentare apposita autorizzazione da parte del proprietario dell'area.

4. Ogni domanda per il collocamento di insegne di esercizio dovrà riferirsi ad una sola attività commerciale, industriale, artigianale, artistica, professionale.

5. In centri direzionali, od in altre situazioni omogenee simili, può essere consentita l'installazione di un unico impianto recante due o più insegne di esercizio. In questo caso è consentita la presentazione di un'unica domanda.
6. Per gli impianti pubblicitari, diversi dalle insegne di cui al precedente comma 5, dovrà essere presentata una domanda di installazione per ciascun impianto.
7. Per le zone industriali, artigianali e commerciali, con riferimento al collocamento di preinsegne, dovrà essere presentata un'unica domanda per ciascun impianto ancorché comprendente più indicazioni relative a più aziende.
8. La richiesta di installazione di insegne di esercizio per le attività produttive e di servizio deve essere presentata contestualmente alla richiesta di esecuzione di lavori edili al SUAP (Sportello Unico per le attività produttive).
9. Qualora vi siano richieste di collocamento di insegne di esercizio relative ad attività commerciali comprese in un unico stabile od in un'area commerciale circoscritta dovrà essere presentato un progetto unitario che rappresenti le varie tipologie di insegne che, anche in tempi diversi, possono essere collocate in tale complesso, in modo da uniformare ed armonizzare fra loro i vari impianti. Tale progetto sarà obbligatorio anche in caso di rinnovo o variazione degli impianti pubblicitari esistenti.
10. Il progetto indicato al precedente comma dovrà essere presentato dalla ditta costruttrice o dal/dai proprietario/i dell'immobile e sarà valutato dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione che, per raggiungere le finalità di armonizzazione predette potrà imporre anche specifiche prescrizioni.
11. Salvo quanto previsto dall'art.11, per qualsiasi variazione che si intenda apportare ad un'insegna d'esercizio già autorizzata è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione.
12. L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
13. L'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia esterna al centro abitato, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.Lgs. 507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada secondo i disposti di cui all'art. 53 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. N. 495/92).

## **Articolo 11**

### **Rilascio dell'autorizzazione di tipo permanente**

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Settore Assetto del territorio, "Servizio Edilizia Privata", o altro ufficio individuato nello schema di organizzazione del Comune approvato dalla Giunta Comunale, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo comma 5.
2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta o con altro mezzo indicato dal medesimo, sia invitato a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati nella comunicazione.
3. Il termine rimane ugualmente sospeso nel caso in cui il richiedente presenti variazioni o modifiche alla domanda già presentata.
4. Nel caso in cui entro 20 giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione, di cui al precedente comma 2, non pervengano comunicazioni da parte del richiedente il procedimento si intenderà tacitamente concluso e l'istanza presentata verrà archiviata.
5. Nei procedimenti di autorizzazione in cui è previsto l'esame tecnico discrezionale relativamente alla sicurezza della circolazione stradale, nonché la verifica di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 42/2004, il termine per il rilascio dell'atto autorizzativo è di **120 giorni**.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo comunque salvi eventuali diritti di terzi.
7. Le autorizzazioni per gli impianti di tipo permanente dovranno essere ritirate presso il Settore

Assetto del Territorio o presso il SUAP (nel caso di cui all'art. 10, comma 9), prima del collocamento dell'impianto o del mezzo pubblicitario.

## **Articolo 12**

### **Interventi di sostituzione e/o modifica**

1. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione di insegna d'esercizio o di impianto pubblicitario permanente intenda variare il messaggio riportato sull'insegna d'esercizio o sull'impianto, deve darne comunicazione scritta allegando il bozzetto a colori del nuovo messaggio.
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si intende comunque concessa.

## **Articolo 13**

### **Termini di validità delle autorizzazioni permanenti**

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a carattere permanente ha validità triennale dalla data di rilascio.

## **Articolo 14**

### **Procedure per il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione permanente**

1. Le autorizzazioni pluriennali di cui al precedente art. 11 sono rinnovabili a condizione che la richiesta venga presentata prima della scadenza naturale e sia corredata da dichiarazione sostitutiva che attesti che non sono state apportate modifiche all'impianto pubblicitario e non sono intervenute variazioni rispetto alla situazione dei luoghi in essere al momento del rilascio.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le autorizzazioni per insegne e targhe si intendono rinnovate qualora allo scadere dell'autorizzazione non vengano apportate variazioni o modifiche.
3. Per la proroga delle autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari su cantieri edili, di cui all'art. 34, è necessario che la richiesta venga presentata prima della scadenza naturale e sia corredata da dichiarazione sostitutiva che attesti le ragioni che la determinano e non siano intervenute variazioni rispetto alla situazione dei luoghi in essere al momento del rilascio.

## **Articolo 15**

### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione permanente**

1. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di:
  - a) verificare il buon stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;
  - c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione ed ancora di rimuovere l'impianto pubblicitario in caso di cessazione dell'attività pubblicizzata. Il titolare del mezzo pubblicitario dovrà procedere a rimuovere la pubblicità, entro il termine che sarà indicato nell'ordine di rimozione, compresi gli eventuali supporti o sostegni ed al ripristino della sede del manufatto, nella forma preesistente;
  - d) collocare su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica saldamente fissata, posta in posizione facilmente accessibile e leggibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione che rilascia l'autorizzazione,

soggetto titolare, numero di autorizzazione relativa al mezzo pubblicitario, data di rilascio e di scadenza, progressione chilometrica del punto di installazione se disponibile o comunque indicazione atta ad identificare prontamente il punto di installazione;

e) In deroga al precedente punto d) le insegne e le targhe dovranno riportare solamente i dati relativi al rilascio ed al numero dell'autorizzazione.

2. La targhetta, indicata alla lettera d) del precedente comma, deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. Le opere sono soggette a controllo da parte del Comando di Polizia Municipale.

Il Comando di Polizia Municipale può disporre la rimozione anticipata dei mezzo pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora ne ravvisasse la necessità.

La rimozione viene disposta con ordinanza motivata e dovrà essere effettuata entro la data indicata, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche gli eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino della sede del manufatto nella forma preesistente.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

5. L'autorizzazione potrà essere negata sia per cause di pubblico interesse – in particolare di natura estetica, panoramica e ambientale nonché di sicurezza stradale – sia per ricorrenti e documentate inadempienze e/o irregolarità commesse dal richiedente.

## **Articolo 16**

### **Installazione su aree di proprietà comunale**

1. L'installazione di impianti destinati alla pubblicità permanente, su aree di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, può essere affidata in gestione a soggetti terzi mediante apposita concessione, preceduta di norma, dallo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

2. La concessione è disciplinata da una convenzione riportante il numero, l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.

## **Articolo 17**

### **Autorizzazioni per impianti temporanei ed altri casi particolari**

1. Per ottenere l'autorizzazione per collocare impianti temporanei diversi, ma relativi ad un'unica manifestazione, l'istanza, da compilarsi su apposito modello e da inoltrare al Comando di Polizia Municipale, dovrà pervenire almeno **10 giorni** prima dell'inizio del periodo di esposizione pubblicitaria indicato.

2. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, bandiere, palloni aerostatici, segni orizzontali reclamistici con carattere di temporaneità, la documentazione è limitata alla presentazione dei documenti od elaborati di cui al punto e), comma 4 del precedente art.10.

3. Per il collocamento di insegne e/o di targhe commerciali, la documentazione è limitata alla presentazione dei documenti od elaborati di cui al punto c), comma 4 del precedente art.10.

#### **Articolo 18**

### **Rilascio dell'autorizzazione di tipo temporaneo**

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale entro **8 giorni** dalla data di presentazione della richiesta.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo comunque salvi eventuali diritti di terzi.
3. Le autorizzazioni per gli impianti di tipo temporaneo dovranno essere ritirate presso il Comando di Polizia Municipale, prima del collocamento dell'impianto o del mezzo pubblicitario.

#### **Articolo 19**

### **Casi in cui non si rilascia l'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta al Comune di Fabriano nei casi di pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata nelle stazioni di distribuzione di carburanti, limitatamente ai soli prodotti di vendita.
2. Inoltre non necessita dell'autorizzazione prevista dal precedente articolo l'esposizione di messaggi pubblicitari, saldi o altre forme speciali di vendita, esposti sulle vetrine.
3. Non è soggetto ad autorizzazione il cartello collocato nell'area di pertinenza dell'immobile destinato alla vendita o nell'area di pertinenza dello stesso purché la dimensione non superi i 300 (trecento) centimetri quadrati.

#### **Articolo 20**

### **Termini di validità delle autorizzazioni temporanee e manifestazioni di interesse sociale, culturale, turistico e sportivo per la città**

1. L'autorizzazione è definita temporanea quando il tempo di esposizione del mezzo pubblicitario non supera tre mesi.
2. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a carattere temporaneo può essere rilasciata per eventi o manifestazioni di interesse sociale e culturale per la città ed ha validità a partire da 15 gg. prima dell'inizio e termina nelle 24 ore successive alla data dell'evento o manifestazione.

#### **Articolo 21**

### **Insegne precarie**

1. Su tutto il territorio comunale è consentita, previo nulla-osta dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, l'installazione di insegne precarie a fondo bianco e lettere nere, con la dicitura "cartello provvisorio", per l'apertura di attività obbligate all'insegna limitatamente al periodo compreso tra l'inoltro della domanda e l'ottenimento della relativa autorizzazione definitiva.
2. A tal fine l'interessato inoltra richiesta di nulla-osta, indicando con precisione il tipo, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, la precisa collocazione, la durata e le motivazioni delle installazioni pubblicitarie precarie e gli estremi di presentazione della domanda di autorizzazione per l'installazione di tipo permanente, utilizzando il modello all'uopo predisposto dall'ufficio competente.
3. L'ufficio rilascia il richiesto nulla - osta entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta completa dei dati di cui al comma 2 e trasmette il provvedimento autorizzativo all'ufficio tributi o, in caso di gestione in concessione, al concessionario del servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

#### **Articolo 22**

### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione temporanea**

1. In luogo della targhetta metallica sugli impianti pubblicitari temporanei i dati prescritti potranno essere riportati mediante scritte indelebili e comunque mantenute ben visibili.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione per la posa di qualsiasi pubblicità temporanea, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Nel caso in cui la pubblicità temporanea non venga rimossa dall'interessato entro il termine prescritto e precisato nell'autorizzazione, il Comune o la ditta concessionaria procederà, se del caso, alla rimozione e sequestro della pubblicità abusiva, con i relativi costi a carico dell'utente.
3. Il Comune, ove lo ritenga opportuno, procederà nei termini di legge alla rimozione ed al sequestro cautelativo – con spese a carico dell'utente – del materiale pubblicitario a vario titolo abusivamente installato, dandone comunicazione all'interessato.
4. Il materiale pubblicitario rimosso, compreso l'eventuale supporto, potrà essere ritirato dal titolare entro 10 giorni successivi alla notifica del verbale amministrativo e/o della comunicazione, previo totale assolvimento degli obblighi prescritti. Trascorso tale termine, si procederà alla sua distruzione.

### **Articolo 23**

#### **Decadenza delle autorizzazioni di ogni genere**

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
  - la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
  - l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
  - la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso riferisce;
  - la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
  - mancato pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o dei diritti sulle pubbliche affissioni.

### **CAPO III - PUBBLICITA' PERMANENTE**

#### **Articolo 24**

##### **Tipologie di impianti consentiti**

1. Gli impianti di pubblicità consentiti sono:
  - Insegna di esercizio, a Cassonetto o Bandiera
  - Targa
  - Tenda
  - Totem o Trespolo polifacciale
  - Bacheca
  - Pre-insegna
  - Cartellone pubblicitario
  - Cartello a messaggio variabile
  - Stendardo
2. Per quanto riguarda le caratteristiche e le norme tecniche si rinvia alle schede di dettaglio, allegato A).
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale (Ambito di appartenenza), così come previsto dall'Abaco delle distanze.
4. Gli impianti pubblicitari possono essere posizionati in proprietà privata, in proprietà privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su suolo di proprietà comunale, comunque secondo le prescrizioni dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 integrato dal D.P.R. 610/96, nel rispetto di quanto definito al Capo I.

## **Articolo 25**

### **Collocazione dei mezzi pubblicitari luminosi**

1. I mezzi pubblicitari possono essere realizzati mediante tecnologie e sistemi luminosi illuminati con luce diretta o indiretta, riflessa o propria, ed in particolare si dovranno assoggettare alle seguenti specifiche:

- a) L'effetto cromatico non dovrà creare situazioni disarmoniche nei confronti della preesistenza edilizia e/o paesaggistica;
- b) la luminosità propria o portata, dovrà essere fissa e contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo per la circolazione e/o per le persone;
- c) per le insegne luminose realizzate con lampade fluorescenti, si richiede un grado di protezione almeno IP43 se le insegne sono poste ad altezza inferiore di 3 m. dal suolo, e IP23 se installate ad altezza maggiore;
- d) gli apparecchi di illuminazione installati a meno di 3 m dal suolo, devono essere apribili solo con uso di chiave o attrezzo specifico;
- e) le insegne luminose a catodo freddo ad alta tensione devono essere alimentate da trasformatori elevatori conformi alla norma CEI 34-39 con tensione massima secondaria di 10 Kw a vuoto e con potenza massima non superiore a 2,5 Kw;
- f) le lampade a scarica a catodo freddo se collocate a portata di mano (ad altezza inferiore a mt. 2,5 dal piano del calpestio) o comunque soggette a prevedibili urti, devono essere protette meccanicamente;
- g) l'installatore specializzato del settore deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi della legge 192/2005 ed al D.P.R. 6 maggio 2001 n. 380;
- h) la pubblicità e le insegne di esercizio luminose non possono essere a lampeggio od a luce intermittente, fatta eccezione per le insegne a croce delle farmacie.

## **Articolo 26**

### **Indicatori direzionali e preinsegne**

1. Sono concesse autorizzazioni per l'installazione di indicatori direzionali, realizzati su impianti multipli, nei quali dovranno essere predisposte delle tabelle senza messaggi utilizzabili successivamente sia a scopo commerciale che a scopo di interesse pubblico.

2. Per le attività di carattere industriale, artigianale e commerciale, l'autorizzazione potrà essere concessa se tali impianti corrispondono a quanto indicato nel presente Regolamento. Ciascuno di questi impianti dovrà riportare il simbolo ed avere la colorazione dell'attività a cui si riferisce.

3. Sarà possibile autorizzare il collocamento di impianti pubblicitari totemici aventi funzioni di indicare sinteticamente la direzione per raggiungere una zona industriale, commerciale o artigianale utilizzando il percorso più idoneo e di maggior rilevanza per il raggiungimento dell'attività stessa, riportando il logo, la dicitura e la freccia direzionale.

4. Il loro collocamento dovrà essere effettuato su un percorso stradale non superiore ai 5 km di distanza dalla sede della ditta od attività segnalata. Quando tali ditte od attività siano situate in zone senza specifica valenza produttiva, i relativi indicatori direzionali potranno essere collocati anche singolarmente qualora l'attività non possa essere sufficientemente pubblicizzata dalle sole insegne di esercizio poiché situata su percorso cittadino secondario e di ridotto volume di traffico.

## **Articolo 27**

### **Pubblicità sugli edifici**

1. L'installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario non di esercizio, in ancoraggio agli edifici, è vietata su fregi, cornici o qualunque elemento architettonico atto a caratterizzare

l'immagine compositiva nel suo insieme.

2. Sulle coperture piane e/o fronti architettonici di edifici sarà necessario il nulla osta della proprietà o del condominio.

3. Tali mezzi saranno collocati tenendo in debito conto l'approccio visivo prospettico e l'inserimento morfologico in armonia con l'architettura e l'intorno fisico, ambientale, urbanistico e paesaggistico.

4. Sui frontespizi ciechi possono essere ammessi impianti pubblicitari anche di grandi dimensioni purché sia coinvolto in un unico progetto e non si proceda a successive applicazioni casuali.

### **Articolo 28**

#### **Pubblicità su transenne parapetonali**

1. Le transenne parapetonali sono elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro in modo da formare un cordone, con altezza massima compresa tra cm. 100 e cm. 120 da terra, avente funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa.

2. E' consentita la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando le transenne parapetonali, solo attraverso la stipula di apposita convezione con il Comune, a seguito di procedura ad evidenza pubblica da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Le dimensioni del cartello recante il messaggio pubblicitario non potranno superare cm. 100 di base e cm. 70 di altezza.

4. La collocazione dei cartelli dovrà essere tale da garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal primo comma dell'art. 23 del codice della strada ed in particolare non ostacolare la piena visibilità delle aree di intersezione stradale.

5. Non è consentita l'installazione di transenne parapetonali al solo scopo di supportare messaggi pubblicitari.

### **Articolo 29**

#### **Pubblicità su terreni agricoli**

1. Può essere autorizzata la collocazione di impianti pubblicitari sul margine di delimitazione della proprietà dell'area agricola che non dia direttamente sulla pubblica via e comunque ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore a mt. 50.

### **Articolo 30**

#### **Pubblicità ed arredo urbano**

1. Nell'ambito di progetti di arredo urbano può essere autorizzata la collocazione di messaggi pubblicitari delle imprese che sostengono la realizzazione dei progetti medesimi sottoscrivendo appositi contratti di sponsorizzazione. Tali inserimenti saranno regolamentati da un'apposita convenzione tra il soggetto che realizza il progetto ed il Comune di Fabriano ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Le modalità dell'installazione dei messaggi pubblicitari saranno previste nella convenzione, nel rispetto di quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 5. I messaggi pubblicitari dovranno contestualizzarsi rispetto alla zona urbana nella quale si interviene.

### **Articolo 31**

#### **Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione ovvero della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

2. In aderenza alle recinzioni degli impianti sportivi possono essere collocati cartelli e messaggi pubblicitari purché rivolti verso l'interno della struttura e non visibili dalla pubblica via. Qualora detti cartelli siano visibili dalla pubblica via andrà richiesta apposita autorizzazione che potrà essere rilasciata nel rispetto dei principi indicati al precedente art. 5 e limitatamente ad una superficie non superiore al 50 per cento della parte di recinzione prospiciente la pubblica via.

### **Articolo 32** **Mezzi pubblicitari gonfiabili**

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 507/1993.

### **Articolo 33** **Pubblicità nei cantieri**

1. Nelle aree limitrofe o di pertinenza di cantieri edili potrà essere autorizzata la collocazione di impianti per pubblicizzare la vendita di vani od appartamenti purché la realizzazione degli stessi sia conforme alle prescrizioni urbanistiche.
2. Previo rilascio di autorizzazione nei cantieri edili potranno pubblicizzarsi il marchio delle aziende che vi operano, le tecnologie adottate o prefigurare la soluzione finale del progetto architettonico mediante teloni o materiali simili ancorati alle recinzioni o in aderenza agli edifici od a strutture in elevazione, quali ponteggi, impalcature e simili.
3. Potrà essere autorizzata la collocazione dei mezzi pittorici indicati ai commi precedenti anche su immobili che costituiscono un bene artistico per la città, previo completamento della vista della facciata per mezzo di reti protettive su cui ne sia riprodotta l'immagine.

### **Articolo 34** **Termini di validità dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili decorre a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori o dal 30° giorno successivo alla data di presentazione della DIA ed ha la medesima validità della DIA.
2. In relazione alla tipologia dei lavori ed alla conseguente durata del cantiere il termine indicato al comma precedente può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di un anno.

## **CAPO IV - PUBBLICITA' TEMPORANEA**

### **Articolo 35** **Tipologie di impianti consentiti**

1. Gli impianti di pubblicità temporanei consentiti sono:
  - Striscione
  - Locandina
  - Stendardo
  - Poster
2. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per

ciascuna zona territoriale dall'Abaco delle distanze.

### **Articolo 36** **Pubblicità fonica itinerante**

1. E' vietata in modo permanente la pubblicità sonora a distanza minore di mt. 200 da ospedali, case di cura o di riposo e, limitatamente alle ore di lezione, da istituti scolastici ed inoltre in tutti quei luoghi in cui espressamente la legge ne specifica il divieto.
2. La pubblicità fonica itinerante è consentita per la diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco.
3. E' consentita la pubblicità fonica itinerante o su postazione fissa. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge n. 130 del 24/4/1975.

### **Articolo 37** **Volantini**

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
2. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario a mano sugli incroci e le strade tali da ostacolare il transito veicolare.

### **Articolo 38** **Pubblicità itinerante su veicoli**

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante, anche di carattere politico-elettorale, che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida, tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
2. Nel Comune di Fabriano la circolazione dei veicoli, **nella funzione pubblicitaria**, di cui al comma precedente è tassativamente vietata su tutte le strade del centro storico racchiuse dall'anello viario costituito dalle seguenti vie: Viale Moccia, Viale Zonghi, viale Stelluti Scala, Piazzale XX settembre, Viale Serafini, Via IV Novembre, Viale XXIV Maggio.
3. La sosta e la fermata dei veicoli indicati al precedente comma 1 è sempre vietata, vicino e/o in prossimità dei centri commerciali, artigianali, industriali e degli impianti sportivi, **fatte salve le aree di pertinenza della sede dell'azienda per la propria pubblicità aziendale**, nonché in prossimità delle intersezioni stradali e/o impianti semaforici.  
La sosta e la fermata di detti veicoli è tassativamente vietata **lungo e in prossimità e/o in vista dell'anello** viario indicato al precedente comma 2, nonché in prossimità e/o in vista delle strade ad elevata percorrenza, quali Via Dante, Viale Gramsci, Viale XIII Luglio, Viale Martiri della Libertà.
4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, al fine di evitare che si crei ingiusto vantaggio alla pubblicità itinerante rispetto a quella fissa.
5. La pubblicità itinerante sui veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

### **Articolo 39** **Pubblicità dinamica**

1. La peculiarità degli impianti per la pubblicità dinamica risiede nella possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo, ad intervalli regolari e variabili. I messaggi potranno contenere scritte, immagini a colori fisse o in movimento.

2. Il Comune di Fabriano si riserva di stipulare apposite convenzioni per l'installazione degli impianti indicati al precedente comma in luoghi e punti che saranno ritenuti idonei e disponibili a tale scopo avuto riguardo ai principi indicati dal precedente art.5.

#### **Articolo 40**

##### **Installazioni pubblicitarie inerenti strutture di vendita**

1. L'apposizione di installazioni pubblicitarie precarie reclamizzanti attività commerciali è consentita solo nel caso di nuova apertura, cambiamenti di sede o di settore merceologico o per vendite straordinarie. L'installazione di tali mezzi pubblicitari è consentita esclusivamente nella sede dell'azienda o nelle immediate vicinanze, intendendosi con tale espressione una distanza di mt. 500, misurata sul percorso stradale, dalla sede dell'azienda commerciale oggetto di pubblicità.

#### **Articolo 41**

##### **Pubblicità temporanea sulle transenne parapetonali**

1. Le transenne parapetonali sono elementi strutturali non ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro in modo da formare un cordone, a protezione dei pedoni.
2. E' consentita la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando le transenne parapetonali.
3. La collocazione dei cartelli dovrà essere tale da garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal presente regolamento.

#### **Articolo 42**

##### **Modalità di apposizione**

1. E' consentita l'apposizione di un numero massimo di 50 installazioni pubblicitarie per ogni singola richiesta e comunque secondo le modalità previste per ogni singolo impianto nelle schede dell'Abaco.
2. E' in ogni caso vietata qualsiasi installazione su paline di segnali stradali e di semafori, ovvero su opere d'arte, ponti, parapetti, cavalcavia e loro rampe e su ogni altra opera complementare attinente alla strada.

### **CAPO V - PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 43**

##### **Quantità**

1. Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni individua la superficie massima degli impianti destinati alle pubbliche affissioni.
2. L'Amministrazione comunale dovrà garantire la gestione ottimale degli spazi a disposizione garantendo comunque la massima diffusione possibile dei manifesti istituzionali e sociali.

#### **Articolo 44**

##### **Tipologia degli Impianti di Pubblica Affissione**

1. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo

permanente. Sono previsti i seguenti impianti:

- Cartello
- Tabella a muro

2. Per quanto riguarda le caratteristiche e le norme tecniche si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale dal presente regolamento.

#### **Articolo 45** **Identificazione**

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Fabriano – Servizio Pubbliche Affissioni" e con il numero di individuazione dell'impianto.

#### **Articolo 46** **Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio**

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate dal D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507, nonché dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari del presente Capo.

#### **Articolo 47** **Affissione manifesti istituzionali**

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

#### **Articolo 48** **Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali**

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati, secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

2. Su ogni manifesto è ammesso uno spazio di 300 centimetri quadrati massimo da riservarsi all'apposizione dei marchi degli eventuali sponsor.

#### **Articolo 49** **Affissione manifesti commerciali**

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

## **Articolo 50**

### **Affidamento a privati dell'espletamento materiale del servizio**

1. L'espletamento materiale del servizio di affissione, qualora se ne ravvisi la convenienza in tempi organizzativi ed economici, potrà essere affidato a terzi, previa procedura ad evidenza pubblica.

## **Articolo 51**

### **Impianti privati per le affissioni dirette**

1. Nel rispetto della tipologia, quantità, distribuzione degli impianti pubblicitari, risultante dal Piano generale degli Impianti, l'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità ed i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.

## **Articolo 52**

### **Impianti pubblici concessi in uso a privati**

1. L'Amministrazione Comunale potrà concedere a soggetti privati, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, l'utilizzo di impianti pubblicitari appositamente predisposti di proprietà dell'Amministrazione, per l'utilizzo a fini pubblicitari.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità ed i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.

## **CAPO VI - INSEGNE D'ESERCIZIO ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

### **Articolo 53**

#### **Campo di applicazione**

1. Le norme del presente Capo hanno valore prescrittivo e si applicano in tutto il territorio comunale ai mezzi della Pubblicità privata sul luogo di esercizio comunemente definiti insegne d'esercizio ovvero ai manufatti opachi, illuminati o luminosi, mono o bifacciali di dimensioni non superiori a quanto previsto all'art. 48 DPR 495/92 e seguenti modifiche ed aggiornamenti di cui al DPR 610/96, realizzati o supportati con materiali di qualsiasi natura, installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, marchi e denominazioni della ditta.

### **Articolo 54**

#### **Finalità ed obiettivi**

1. Finalità del presente capo è definire le norme riguardanti gli interventi per la realizzazione, l'apposizione e/o rimozione di insegne, targhe, tende, totem, bacheche, pre-insegne, cartelloni pubblicitari, cartelli a messaggio variabile e stendardi, per il raggiungimento di un loro miglior grado di qualità e contribuire alla definizione di una scena urbana più ordinata.

## **Articolo 55**

### **Caratteristiche e norme tecniche**

1. L'insegna deve riassumere esclusivamente e schematicamente l'attività del commerciante ed il prodotto venduto, con un nome, un marchio, i prodotti utilizzando uno o più logotipi. Deve sempre essere utilizzata una linearità grafica ed una uniformità del carattere tipografico. Deve essere evitato, fatta eccezione per marchi e logotipi, l'uso di caratteri tipografici poco comprensibili; in linea di massima si predilige un carattere «bastone» per edifici e zone di recente impianto, ed un carattere «con grazie» per edifici e zone storiche.
2. E' consentito l'inserimento nell'insegna del marchio o del logotipo, purché registrato. E' vietato l'inserimento di marchi pubblicitari diversi da quello del proprio esercizio commerciale.
3. La dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, proporzionata alle misure della vetrina ed alle dimensioni della sede stradale nonché tenere conto del tipo di traffico prevalente. Inoltre si deve aver cura che il manufatto non abbia a sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (es.: semafori, segnali di pericolo ecc.).
4. L'installazione delle insegne d'esercizio è ammessa negli appositi spazi quali fasce porta insegne, negli appositi spazi previsti in sede di progetto dell'edificio, nello spazio sopraelevato, su facciata, all'interno o sulle vetrine. Nell'ambito 2) è ammessa l'installazione delle insegne di esercizio sulle falde di copertura del tetto.
5. Le insegne d'esercizio possono avere sagoma **non rigorosamente** regolare; l'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione dei marchi depositati e comunque conformemente a quanto stabilito all'art. 49 DPR 495/92 e seguenti modifiche ed aggiornamenti di cui al DPR 610/96.
6. I materiali impiegati per le insegne pubblicitarie devono essere coerenti con quelli dell'edificio sia dal punto di vista epocale che tecnologico, mai deperibili e resistenti agli agenti atmosferici ed in linea con quanto riportato nelle schede di dettaglio, allegato A).
7. Nessun impianto può avere luce intermittente, né di colore rosso o tale comunque da provocare abbagliamento. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso, purché posta a mt. 25 dai segnali di pericolo, di prescrizione o da semafori, mt. 50 dalle curve e mt. 50 dai raccordi o dalle intersezioni.
8. In generale sugli edifici storici sono da preferirsi i sistemi di illuminazione che mettano in risalto i caratteri della decorazione, secondo quanto riportato nelle schede di dettaglio, allegato A).
9. Le insegne che individuano uffici e servizi pubblici sono sempre consentite anche in deroga al Piano Generale degli Impianti.

## **Articolo 56**

### **Disciplina di installazione delle insegne**

1. Per l'applicazione della normativa vengono definiti i criteri di ammissibilità ed i parametri di posizionamento per ciascuna tipologia di insegna e per ciascuna zona territoriale omogenea, in particolare in ordine a:

- caratteristiche
- dimensioni
- posizionamento rispetto al suolo
- ubicazione

Tali norme dovranno essere sempre rispettate.

A) Criteri di posizionamento:

Sporgenza massima: insegne frontali mt. 0,15

Distanza minima dai semafori insegne bandiera mt. 20

Distanza minima da incroci insegne bandiera mt. 10

B) Criteri di collocazione:

L'insegna deve essere collocata entro gli spazi ad essa destinati seguendo il disegno del porta insegne (se esistente) o del vano di apertura; l'insegna non potrà avere spessore (profondità) e lunghezza superiore al vano stesso.

In caso di più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa l'insegna su ogni vano della dimensione dello stesso mentre non sono ammesse insegne continue. La distanza tra insegne appartenenti allo stesso esercizio non potrà essere inferiore a mt. 0,5.

L'insegna non dovrà mai interferire con particolari architettonici, partiture, cornici od altri elementi decorativi ed in nessun caso cancellare il disegno di balconi, né trasformare l'immagine complessiva della facciata.

Nelle lunette sopra porta dotate di griglie di ferro battuto non è consentito l'inserimento di insegne. E' altresì vietato l'inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri, sopraporta.

Anche in assenza di vani porta insegne, o di cornici vere e proprie, l'insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.

Per la collocazione puntuale si rimanda alla parte progettuale operativa del piano degli impianti pubblicitari.

C) Criteri strutturali

Le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate ed ancorate al suolo, sia nel loro complesso che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in cemento armato, ecc.), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico e nel rispetto dell'ambito territoriale nel quale si interviene (vedi allegato A).

Nell'ambito 1) sono vietati i materiali riflettenti, i laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, vetro a specchio, alluminio non verniciato, elettrocolorato o anodizzato.

## **Articolo 57** **Targhe**

1. Si definiscono targhe i manufatti e le opere tendenti ad evidenziare ed individuare attraverso l'esposizione su vie e spazi pubblici la sede di attività professionali, enti, organizzazioni, istituzioni, ecc.

2. Le targhe dovranno essere esclusivamente poste di lato all'ingresso della sede di tale attività e non potranno sporgere complessivamente più di cm.5 dal piano della facciata: tale sporgenza deve essere sempre realizzata per impedire i ristagni d'acqua.

Dovranno essere poste in una fascia compresa tra i cm.160 e 200 dal piano di calpestio ed avere le dimensioni di cui all'allegato A), in conformità con quanto previsto dalle zone territoriali in cui si interviene.

3. Le targhe non devono interferire o sovrapporsi ad elementi di arredo urbano, particolari architettonici e ad ogni elemento che caratterizzi l'edificio.

Qualora su di uno stesso portone dovessero insistere più di due targhe professionali, esse andranno raggruppate e posizionate in un unico porta-targa.

4. E' vietato apporre all'esterno degli esercizi commerciali targhe e segni distintivi di carte di credito, di segnalazione e raccomandazione di guide ed organizzazioni turistiche. Tali segni distintivi potranno essere applicati all'interno dell'ingresso o sulle vetrine.

5. Per le targhe di liberi professionisti che esercitano professioni sanitarie, così come definite dalla Legge n. 175/1992 e ss.mm.ii., la richiesta di installazione della targa dovrà essere accompagnata da apposito nulla osta rilasciato dall'Ordine di appartenenza.

### **Articolo 58** **Tende pubblicitarie**

1. Si definiscono tende pubblicitarie i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali.
2. L'apposizione delle tende potrà avvenire solo nel rispetto delle caratteristiche architettoniche delle facciate quali: elementi decorativi, partiture di facciata, modanature o eventuali altri segni architettonici. Nel caso di presenza di tali elementi, la tenda dovrà essere collocata entro la sagoma dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa.
3. La sporgenza delle tende (sbraccio) deve essere contenuta entro cm. 30 dall'interno del filo dei marciapiedi.
4. L'altezza minima dal bordo inferiore (misurata dal piano del marciapiede) non deve essere inferiore a cm. 200, comprensiva della eventuale fascia di finitura anteriore. Le tende esterne per posizione e forma non devono in alcun modo ostacolare la visibilità della segnaletica stradale.
5. Non è consentita l'installazione di tende in assenza di marciapiede, salvo che per le zone ad esclusivo transito pedonale ove la sporgenza massima consentita sarà pari a cm. 120. Le stesse possono riportare il marchio o il logotipo della ditta.
6. Nell'ambito 1) è vietato l'uso di materiali a finitura lucida e teli o stoffe plastificate; le tende dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio, sia nella forma che nel colore e nel materiale. Le stesse prescrizioni si applicano anche all'installazione degli ombrelloni.

### **Articolo 59** **Totem o Trespoli polifacciali**

1. Si definiscono totem gli elementi tridimensionali multifacciali, vincolati al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzati alla diffusione dei messaggi pubblicitari, anche a carattere variabile. Gli stessi potranno essere realizzati anche con pianta quadrata, circolare o ellittica.
2. Per un maggiore dettaglio si rinvia all'allegato A).

### **Articolo 60** **Bacheche**

1. Si definiscono bacheche le vetrinette con frontale apribile o a giorno installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni o propaganda. Non dovranno superare la superficie di mq. 1,5.
2. Per un maggiore dettaglio si rinvia all'allegato A).

### **Articolo 61** **Pre-Insegne e/o Frecce**

1. Si intendono pre-insegne o frecce tutte quelle indicazioni, poste fuori dalla sede dell'attività pubblicizzata, che ne indicano la localizzazione. Le stesse non possono avere dimensioni maggiori di H = cm. 25, L = cm. 120.
2. Nelle localizzazioni dove sono richieste in numero superiore ad una, esse dovranno essere raggruppate in un'unica palina, fino ad un massimo di 8 elementi, con altezza massima cm. 400 e minima cm. 200 da terra.
3. E' vietata la loro installazione in tutto l'Ambito 1), ad eccezione di quelle a carattere istituzionale.

4. Per un maggiore dettaglio si rinvia all'allegato A).

### **Articolo 62** **Cartelloni Pubblicitari**

1. Elementi bidimensionale idonei all'esposizione di messaggi pubblicitari, caratterizzati da una grande superficie, realizzati in materiale di qualsiasi natura, saldamente vincolati al suolo e/o in aderenza a strutture edilizie preesistenti.
2. Possono essere illuminati con luce propria o con luce indiretta.
3. L'installazione di dette strutture è vietata in tutto l'Ambito 1).
4. Per un maggiore dettaglio si rinvia all'allegato A).

### **Articolo 63** **Cartelli a Messaggio Variabile**

1. Elementi mono o bifacciali assimilabili ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idonei all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminosi o illuminati.
2. L'installazione di tali cartelli è regolamentata da un'apposita convenzione tra il soggetto richiedente ed il Comune di Fabriano.

### **Articolo 64** **Stendardi**

1. Strutture di tipo puntiforme saldamente ancorate al suolo, atte ad accogliere mezzi pubblicitari del tipo a bandiera.
2. L'installazione di dette strutture è vietata in tutto l'Ambito 1).
3. L'installazione è consentita solo sul suolo privato di pertinenza dell'attività alla quale fa riferimento.
4. E' vietata l'illuminazione di qualsiasi tipo, l'altezza minima consentita è di m.l. 4, l'altezza massima consentita è di m.l. 10.
5. Per un maggiore dettaglio si rinvia all'allegato A).

### **Articolo 65** **Installazioni, obblighi, vigilanza e sanzioni**

1. Le modalità di installazione dei manufatti di cui al presente capo è soggetta alla procedura di cui agli artt. 10 e 11 del presente regolamento; gli obblighi, la vigilanza e le sanzioni sono previste agli artt. 8 e 9, del presente regolamento.

## **CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 66** **Norme transitorie**

1. Per la valutazione di conformità delle insegne esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente all'altezza massima e minima da terra e sporgenza dalla parete.

### **Articolo 67**

## **Prescrizioni relative agli impianti esistenti**

1. Le insegne installate sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e risultanti non conformi allo stesso, devono essere adeguate a spese e cura del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di tre anni a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento, salvo diverso termine che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire nel caso specifico.
2. Gli altri impianti pubblicitari installati e regolarmente autorizzati all'entrata in vigore del presente Regolamento, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati entro **36 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto pertanto a comunicare all'Amministrazione comunale l'adeguamento dell'impianto alle norme del presente regolamento.
4. Qualora non sia possibile l'adeguamento, entro tale termine, il titolare dell'autorizzazione dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario ed avrà diritto al rimborso delle somme eventualmente anticipate, per la durata residua dell'autorizzazione non sfruttata, rimanendo peraltro a suo carico le spese derivanti dall'eventuale adeguamento o rimozione e contestuale ripristino dei luoghi.

## **Articolo 68 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Regolamento.